

COMUNE DI LEDRO

PROVINCIA DI TRENTO

### SCHEMA DI CONVENZIONE

Contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico di seguito meglio descritto, tra:-----

- l'arch. Valentina Grassi nata a \_\_\_\_ il \_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_, che interviene nel presente atto unicamente in rappresentanza del Comune di Ledro, in qualità di responsabile del Settore Tecnico;-----

- \_\_\_\_\_, in sigl \_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_, legalmente rappresentata da \_\_

Premesso che

- con determinazione n. \_\_ di data \_\_\_\_, il Responsabile del Settore tecnico ha affidato a alla società \_\_\_\_\_ spa l'incarico per la redazione del PFTE per il Potenziamento degli acquedotti a servizio di Tiarno di Sotto, autorizzando la stipulazione della presente convenzione;

- \_\_\_\_\_ è una società di diritto privato ai sensi del libro V, titolo V, capo V del Codice Civile, a totale partecipazione pubblica diretta, operante ai sensi degli art. 2, c. 1, lett. d), e 16 del D.Lgs. 175/2016 ossia quale società in house in situazione di controllo analogo congiunto da parte di più enti locali soci;

- il Comune di Ledro è un ente locale socio di \_\_\_\_\_ e possiede n. 11.436 azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale unitario di 1,00 € su un totale di n. 1.140.768 azioni, pari al 1,00% del capitale sociale;

- con la presente convenzione le parti intendono disciplinare i reciproci rapporti al fine dell'autoproduzione di beni e funzioni strumentali da parte del Comune per il tramite della Società, ai sensi dell'art. 4, c. 2, lett. d) del D.Lgs. 175/2016;

- ai sensi dello statuto della Società:

- nell'ottica di assicurare l'effettiva sussistenza del controllo analogo sulle attività svolte dalla Società, gli enti locali soci esercitano, di concerto tra loro e nel rispetto delle forme e delle modalità previste dai rispettivi ordinamenti interni, la direzione politico - amministrativa della Società, definendone gli obiettivi e le strategie gestionali tenuto conto del principio della sana gestione;

- la Società è tenuta a realizzare la propria attività per conto degli enti locali soci in misura almeno pari all'80% del fatturato annuo; la produzione nei confronti di soggetti terzi, nel rispetto del suddetto limite, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società;

- la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, da parte della Società per conto del Comune, risulta economicamente e funzionalmente più efficiente rispetto alla realizzazione diretta da parte del Comune medesimo in quanto la Società, realizzando la medesima tipologia di attività per conto di più enti soci, ha acquisito e continua ad acquisire un know how tecnico tale da comportare una riduzione dei costi produttivi, soprattutto per quanto concerne le attività tecniche (progettazione, d.l., coordinamento sicurezza, coordinamento forniture, etc.) ed amministrative (r.u.p., appalti, contabilità, etc.), anche in considerazione del fatto che utilizza a tal fine, in parte, risorse umane

proprie specificamente formate;

- nella programmazione del Comune è previsto il potenziamento degli acquedotti a servizio di Tiarno di Sotto e che il Comune intende affidare alla Società la progettazione di fattibilità tecnica ed economica di tale opera verso il corrispettivo pattuito tra le parti con la presente convenzione;

- la Società possiede la capacità e l'esperienza necessarie per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell'opera e che sussistono, quindi, i presupposti giuridici e di fatto affinché il Comune possa affidare alla Società tale prestazione;

si conviene quanto segue:-----

#### 1. OGGETTO DELL'INCARICO

1. L'amministrazione del Comune di Ledro affida alla società \_\_\_\_\_ che accetta, l'incarico per la redazione del progetto PFTE del potenziamento degli acquedotti a servizio di Tiarno di Sotto, compreso di perizia geologica e adempimenti amministrativi.---

.---

2. l'oggetto dell'incarico di cui al comma precedente, nonché il contenuto dell'offerta (protocollo \_\_\_\_\_), non possono essere variati senza preventiva autorizzazione del Responsabile del Settore tecnico del Comune di Ledro e stipulazione del relativo atto aggiuntivo alla presente convenzione.-----

3. Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni contenute nella presente convenzione, dovranno essere

conformi al "Codice dei contratti" D.Lgs. 36/2023 nonché alla normativa provinciale in materia.-----

4. Il termine per la consegna degli elaborati del PFTE è fissato in 120 giorni dalla stipula della presente convenzione, e comprende l'ottenimento di tutti gli atti autorizzativi comunque denominati;

## 2 – COMPENSI

1. Il compenso dovuto dall'Amministrazione alla società, al netto degli oneri fiscali e previdenziali da determinarsi nella misura di Legge, comprensivo di tutte le voci risultanti dall'offerta, è determinato nell'importo complessivo di euro\_\_\_\_\_. L'importo di contratto risulta quindi così suddiviso:-----

-----

Corrispettivo per spese tecniche	euro	16393,04
IVA 22%	euro	3.606,47
TOTALE	euro	20.000,00

2. Il compenso di cui al comma precedente è corrisposto dall'Amministrazione alla Società alla consegna del PFTE comprensivo delle autorizzazioni /atti di assenso necessari;

3. La liquidazione della prestazione è comunque subordinata alla dichiarazione del Responsabile del Settore tecnico attestante l'avvenuto adempimento, da parte del Professionista medesimo, degli obblighi contrattualmente assunti. -----

4. Qualora la Società non rispetti il termine previsto per la consegna degli elaborati di cui al punto 1.3., sarà applicata dall'Amministrazione, nei confronti del medesimo Professionista, una penale pari all'uno per mille del corrispettivo professionale relativo alla parte oggetto del ritardo e per

ogni giorno naturale di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10% del corrispettivo professionale che sarà trattenuta sul saldo del compenso;

### 3 – OBBLIGAZIONI A CARICO DEL PROFESSIONISTA/SOCIETA'

1. Il professionista è obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento ogni evenienza che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si verificasse nella conduzione dell'incarico e che rendesse necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dello stesso.-----

2. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici ed organi del committente.-----

3. La società è obbligata ad eseguire quanto affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal responsabile del procedimento, con obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.-----

### 4 – REVOCA DELL'INCARICO

1. È facoltà del committente revocare l'incarico quando il la Società adotti comportamenti pregiudizievoli per l'Amministrazione, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare o ad istruzioni legittimamente impartite dal Responsabile del procedimento.---

2. La rescissione di cui al comma 1 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 10 giorni di preavviso rispetto al termine di validità ivi indicato.-

3. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e/o risoluzione dei contratti.-----

#### 5 – ONERI FISCALI

1. L'imposta di bollo relativa alla stipulazione della presente convenzione è a carico del Professionista.-----

2. Con la sottoscrizione della presente convenzione il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico, a norma delle vigenti disposizioni di Legge, di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione e di essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti della Cassa previdenziale ed assistenza cui è iscritto.-----

#### 6 - CODICE COMPORTAMENTO

La società con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 68 dd. 23 dicembre 2022, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. A tal fine il professionista dichiara di aver preso conoscenza del Codice di comportamento pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ledro nella sezione Amministrazione Trasparente al link :[://www.comune.ledro.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-comunali](http://www.comune.ledro.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-comunali). Il professionista si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento sopra citato

costituisce causa di risoluzione del presente contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al professionista il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.-----

L'appaltatore prende atto che all'indirizzo

<https://www.comune.ledro.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Altri>

contenuti/Prevenzione-della-Corruzione/Whistleblowing è pubblicata la "Procedura di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica (D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023) e disciplina della tutela della persona che segnala violazioni (c.d. whistleblower)" e si impegna a darne comunicazione ai propri dipendenti e collaboratori.

#### 7 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Il professionista prende atto che tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto verranno effettuate, alternativamente al seguente indirizzo comunicato dalla Società - \_\_\_\_\_ - ovvero avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche).---  
Il professionista si obbliga a comunicare al Comune ogni eventuale variazione della propria sede legale ovvero dei recapiti informatici di cui al precedente comma, che dovesse intervenire nel corso della validità del presente contratto.-----

#### 8 - RISOLUZIONE CONTROVERSIE

Le controversie circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto, non composte in via bonaria, sono devolute all'autorità giudiziaria competente. E' esclusa la clausola arbitrale.-----

#### 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si dà atto che il legale rappresentante del Comune, ai sensi del G.D.P.R. n. 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 ha informato il Professionista che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività in oggetto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali.-----

Per il COMUNE DI LEDRO

IL PROFESSIONISTA

-----  
*Il presente atto redatto su supporto informatico è firmato digitalmente dalle parti contraenti ai sensi degli art. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.*-----

*Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'allegato I.4 del Codice de Contratti pubblici D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36.*